



Tribunale di Mantova

- Sezione Seconda -

Il Tribunale di Mantova,

riunito in Camera di Consiglio e composto da:

dott. Andrea Gibelli	Presidente Rel.
dott. Nicolò Pavoni	Giudice
dott. Valeria Monti	Giudice

nel procedimento n. 2/2021 conc. prev. promosso con ricorso ex art.161 VI co. L.F. depositato il 29/4/21 dalla società la società Calzificio Fortini di Varini Giuseppe & C. società in accomandita semplice, ora in scioglimento e liquidazione, con sede in Castel Goffredo, Contrada Perosso Sopra n. 20, C.F. 01959090208, in persona del liquidatore legale rappresentante Varini Giuseppe, nato a Castel Goffredo il 15/7/4, C.F. VRN GPP 74L15C118C, rappresentata e difesa dall'Avv. Davide Zagni giusta procura in calce al ricorso;

ha pronunciato il seguente

DECRETO

considerato che, con ricorso ex art.161 VI co. L.F., depositato il 29/4/21, la società Calzificio Fortini di Varini Giuseppe & C. società in accomandita semplice, ora in scioglimento e liquidazione, con sede in Castel Goffredo, Contrada Perosso Sopra n. 20, C.F. 01959090208, in persona del liquidatore legale rappresentante Varini Giuseppe, nato a Castel Goffredo il 15/7/74, C.F. VRN GPP 74L15C118C, ha proposto domanda di ammissione dell'indicata società alla procedura di concordato preventivo riservandosi di presentare la proposta, il piano e la documentazione di cui ai commi secondo e terzo dell'art.161 L.F. entro un termine fissato dal Giudice;

rilevato che nel termine attribuito la documentazione integrativa è stata presentata, e il concordato proposto può ora qualificarsi di natura liquidatoria con apporto di finanza esterna;

valutato che sussistono i presupposti e le condizioni di cui all'art.160 L.F., ed in particolare rilevato che la società si trova in stato di insolvenza, come emerge dai dati di bilancio in atti;

ritenuta la documentazione depositata, in conformità alla previsione dell'art.161 L.F., completa e regolare, anche con riguardo all'indicazione analitica delle modalità e dei tempi di adempimento della proposta;

rilevato che la relazione ex art.161, comma terzo, L.F. redatta dal Dott. Dino Piccagli, professionista in possesso dei requisiti di legge, che attesta la veridicità dei dati esposti dalla società e la fattibilità del piano, appare coerente e sufficientemente motivata;

osservato che la proposta prevede la suddivisione dei creditori in classi, e quindi il Tribunale è chiamato a pronunciarsi, a mente dell'art.163 I co. L.F., con riguardo alla correttezza dei criteri di formazione delle diverse classi;

rilevato che è stata prevista la formazione di tre classi e precisamente:

Classe I: Fornitori chirografari con previsione di soddisfazione al 25%;

Classe II: Fornitore degradato al chirografo con previsione di soddisfazione al 50%;

Classe III: Banche chirografarie con previsione di soddisfazione al 25%;

considerato che la differenziazione prospettata tra le varie classi può trovare ragionevole giustificazione nella omogeneità della posizione e degli interessi degli appartenenti alla medesima classe, per cui può ritenersi accertato che sono stati correttamente utilizzati i criteri di formazione delle diverse classi, secondo la previsione dell'art.160 comma primo lett. c) L.F.;

valutato che il trattamento stabilito per le classi non altera l'ordine delle cause legittime di prelazione;

valutata legittima la degradazione al chirografo dei crediti di rivalsa IVA assistiti dal privilegio di cui all'art. 2758 comma secondo c.c., in ragione delle risultanze dell'attestazione agli atti redatta dal Dott. Dino Piccagli, professionista in possesso dei requisiti di legge, ex art. 160 comma secondo L.F.;

considerato che il Calzificio BRAM spa, con sede in Casaloldo, Via Europa Unita 2, C.F. e P. Iva 01430340206, ha presentato offerta irrevocabile di acquisto in blocco di tutte le immobilizzazioni materiali, macchinari, attrezzature ecc. e di tutte le rimanenze di magazzino, di tal che, in applicazione dell'art. 163 bis L.F., occorrerà

stabilire le modalità di presentazione di offerte concorrenti irrevocabili per il procedimento competitivo previsto dalla citata norma; visti gli artt.160, 161, 163 L.F.;

dichiara

aperta la procedura di concordato preventivo della società **Calzificio Fortini di Varini Giuseppe & C. società in accomandita semplice**, ora in scioglimento e liquidazione, con sede in Castel Goffredo, Contrada Perosso Sopra n. 20, C.F. 01959090208, in persona del liquidatore legale rappresentante Varini Giuseppe, nato a Castel Goffredo il 15/7/74, C.F. VRN GPP 74L15C118C;

nomina Giudice delegato per la procedura di concordato il Dott. Andrea Gibelli;

nomina Commissario Giudiziale il Rag. Bruno Lanzoni;

determina in € 11.500,00 pari circa al 25 % dell'importo per spese che si presumono necessarie per l'intera procedura, la somma che entro il termine di giorni quindici dalla comunicazione del presente decreto, la società ricorrente dovrà versare su libretto bancario nominativo intestato alla società in concordato preventivo, in persona del Commissario Giudiziale, mediante deposito in Cancelleria del libretto medesimo, importo determinato tenuto conto del presumibile compenso del Commissario Giudiziale e del Liquidatore e di ogni ulteriore onere di procedura;

fissa per l'adunanza dei creditori l'udienza del 12/1/22 **ore 12** presso l'ufficio del Giudice Delegato, assegnando termine sino al 30/9/21 per la comunicazione ai creditori della proposta a cura del Commissario Giudiziale ai sensi del novellato art. 171 L.F.;

manda alla Cancelleria per la pubblicità prescritta dall'art.166 L.F., esclusa la pubblicazione su giornali;

manda al Commissario Giudiziale affinché notifichi, a norma degli artt. 88 e 166 L.F., un estratto del presente decreto agli uffici competenti per l'annotazione sui pubblici registri;

dispone che al Pubblico Ministero sia trasmessa copia della relazione del Commissario giudiziale ex art. 172 L.F..

Mantova, li 12/8/21.

Il Presidente
Dott. Andrea Gibelli